

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010 , n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

Vigente al: 5-6-2026

Capo I

PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

Visto l'[articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#);

Visto, in particolare, il comma 140 del citato [articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006](#), il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la [legge 9 maggio 1989, n. 168](#);

Visto l'[articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#);

Visto l'[articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2008, n. 121](#);

Visto l'[articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370](#);

Visto l'[articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64](#);

Visto l'[articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all'articolo 3, comma 2, venga soppresso l'avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l'unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualità della ricerca;

Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualità dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui è ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresì di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalità, l'anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 gennaio 2009, n. 1](#);

Considerato, altresì, che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all'articolo 11, facciano parte degli organi dell'Agenzia;

Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attività di indirizzo e attività di gestione affermato dall'[articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;

Considerato che il Consiglio di Stato e la 1^a e la 7^a Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunità di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6,

comma 4;

Ritenuto che lo scopo dell'articolo 6, comma 4, è quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando nel contempo una continuità nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate; Considerato, altresì, che tale meccanismo è già stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18](#), e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni preliminari

1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'[articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#).

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a)

((per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;))

b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;

c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;

d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero;

d-bis)

((per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.))

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). È sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

((Ai sensi dell'[articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.))

4.

((Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), le attività dell'Agenzia))

disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate

((con enti pubblici e privati di ricerca,))

anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'[articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

4-bis.

((L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.))

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia,

((indipendenza,))

imparzialità, professionalità, trasparenza
(, efficienza, efficacia, semplificazione))
e pubblicità degli atti.

2.

((L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.))

3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

((L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.))

4.

((Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.))

5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro

((...))

. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 3

Attività, criteri e metodi

1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

a)

((valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;))

b)

((definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#). In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.))

Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) esercita funzioni di indirizzo

((e coordinamento))

delle attività di valutazione demandate ai

((nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca))

, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;

d) predisporre, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione

((...))

procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le

Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione

- ((...))
con modalità informatiche;
- e)
((anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,))
elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini
((dell'istituzione, fusione))
o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
- f)
((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
;
- g)
((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
;
- h)
((valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016](#);))
- i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
- i-bis)
((svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;))
- i-ter)
((definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#);))
- i-quater)
((definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.))
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
- a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
- b)
((la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;))
- c)
((le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.))
- d)
((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
;
- e)
((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
;
- f)
((LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
;
3.
((Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia

di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.))

4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.

Art. 4

Risultati dell'attività di valutazione

1.

((I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.))

2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

3. L'Agenzia redige ogni due anni

((un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca))

, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

Art. 5

Attività di raccolta e analisi di dati

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

2. Le università

((, le istituzioni AFAM))

e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

3.

((L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.))

3-bis.

((L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.))

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo

((, il Direttore generale, il Comitato consultivo))

ed il Collegio dei revisori dei conti.

2.

((Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.))

3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovrintende il

((Direttore generale))

, secondo quanto indicato all'articolo 10.

4.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))

.

Art. 7

(((Il Presidente).))

1.

((Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.

Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.))

2.

((Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.))

3.

((Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), nonché ai sensi dell'[articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

4.

((Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.))

5.

((L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.))

Art. 8

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito

((dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti))

scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.

2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.

Nomina il

((Direttore generale))

, su proposta del Presidente

((...))

.

3.

((I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di

valutazione dell'Agenzia.

Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.)

4.

((Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.))

5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

6. I dipendenti di università italiane,

((di istituzioni AFAM,))

di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'[articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#). In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e

((...))

non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

7.

((Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), nonché ai sensi dell'[articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

Art. 9

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti

((...))

.

((Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.))

((I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze iscritto nell'elenco di cui all'[articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98](#), devono essere iscritti al registro dei revisori legali.))

2.

((Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), nonché ai sensi dell'[articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))

Art. 10

Il

((Direttore generale))

1. Il

((Direttore generale))

è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2. Il

((Direttore generale))

partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il

((Direttore generale))

è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra

((Direttore generale))

da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita

((ai sensi dell'articolo 12))

.

4.

((L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), nonché alle modalità, ai requisiti e alle qualità professionali richiamati nell'[articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Il trattamento economico del Direttore generale è determinato nel rispetto dell'[articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), nonché ai sensi dell'[articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143](#).)

5. Il rapporto di lavoro del

((Direttore generale))

è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il

((Direttore generale))

non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'[articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Art. 11

Il comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2.

((Il Comitato consultivo è formato da nove membri:))

a)

((tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;))

b)

((un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;))

c)

((un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;))

d)

((un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;))

- e)
 ((un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;))
- f)
 ((un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;))
- g)
 ((un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.))

3.
 ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))

4.
 ((Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.))

4-bis.
 ((Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.))

Art. 12

Organizzazione e risorse

1.
 ((Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.))
2. Con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), alla struttura direzionale generale è preposto il
 ((Direttore generale))
 di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 ((La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.))
4.
 ((Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:))
- a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
- b)
 ((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))
 ;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della
 ((dotazione))
 organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del [decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165](#);
- d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
 ((Direttore generale))
 , ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
- f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

6.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))

.

7.

((L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.))

7-bis.

((Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.))

Art. 13

Trasparenza dell'attività di valutazione

1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;

b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;

c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;

d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;

e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il [decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64](#).

2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127](#), ed all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128](#).

L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. È assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

4.

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12](#)))

.

5. Con i regolamenti previsti dall'[articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla [Corte dei conti il 13 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi](#) alla

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 385 La sezione del controllo nell'adunanza dell'11 maggio 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:

all'art. 10, comma 4 della frase:

«con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 8,

[comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e, nel caso

specifico, dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165.»

e all'art. 12, comma 3 della frase: «la predetta dotazione organica può essere modificata con decreto

ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle

esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto

al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa».

((Allegato A

(previsto dall'articolo 12, comma 3)))

((

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di seconda fascia	3
Totale dirigenti	3
Personale non dirigenziale:	
Area Funzionari	51**
Area Assistenti	5
Area Operatori	0
Totale Aree	56
TOTALE COMPLESSIVO	59

** di cui 1 unità in part time al 65%))